



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Modifiche al concordato preventivo biennale \(CPB\)](#) Pag. 4
- [Procedura di adesione al CPB](#) Pag. 6
- [Nuovi termini adempimenti tributari](#) Pag. 7
- [Riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso](#) Pag. 8
- [Dilazione delle somme iscritte a ruolo](#) Pag. 10
- [Divieto di compensazione orizzontale per debiti erariali scaduti](#) Pag. 11
- [Credito d'imposta Transizione 5.0](#) Pag. 12



STRUMENTI OPERATIVI

- [Manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale \(CPB\)](#) Pag. 13
- [Scadenze fiscali 2024](#) Pag. 14
- [Principali variazioni in dichiarazione dei redditi](#) Pag. 17
- [Check list modello 770/2024](#) Pag. 18
- [Versamento imposta di bollo su fattura elettronica](#) Pag. 20



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Acconti di novembre](#) Pag. 21
- [Destinazione utile d'esercizio](#) Pag. 22
- [Riapertura dei conti: fatture da emettere e da ricevere](#) Pag. 23
- [Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze](#) Pag. 24



NON SOLO IMPRESA

- [Maggiorazione del costo del lavoro in deduzione](#) Pag. 25



AGEVOLAZIONI

- [Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica](#) Pag. 26



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di ottobre 2024](#) Pag. 23



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

ECOBONUS E TARDIVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

- La Cassazione ha ritenuto valida la detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico (c.d. Ecobonus) anche se il beneficiario non ha inoltrato all'Enea i dati relativi ai lavori entro i 90 giorni dalla loro conclusione previsti dalla normativa.
- La formulazione letterale della disposizione, infatti, non permette di desumere una causa di decadenza dal bonus legata all'omessa comunicazione nei termini, data anche la mera finalità statistica che detta comunicazione persegue.

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER AFFITTI BREVI E SANZIONI

- Il Ministero del Turismo ha pubblicato una serie di Faq in tema di codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi. Tra queste, è stato chiarito che le disposizioni legate al Cin sono applicabili dal 60° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della piattaforma sull'intero territorio nazionale e, quindi, dal 2.11.2024.
- Inoltre, se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell'applicazione delle disposizioni del Cin, si hanno ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il Cin. Di conseguenza, 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta e dopo tali termini scatteranno le sanzioni, ossia da gennaio 2025.
- Al contrario, se si ottiene il codice regionale o provinciale dopo l'avvio del Cin, si avranno 30 giorni di tempo per ottenere il nuovo codice identificativo.

NUOVI LIMITI PER I BILANCI

- Con il D.Lgs. 125/2024, attuativo della direttiva UE 2023/2775, sono state aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e per quelli delle microimprese e per il consolidato al fine di tenere conto dell'inflazione cumulata.
- Nel primo esercizio dell'attività d'impresa i nuovi limiti non possono essere ragguagliati alla durata dello stesso, poiché la norma cita "l'esercizio" ed è tale anche il primo di attività dell'impresa anche se di durata inferiore all'anno.
- In particolare, per il bilancio in forma abbreviata il totale attivo da non superare sale a 5,5 milioni (prima 4,4) e i ricavi a 11 milioni (prima 8,8), mentre per le microimprese i limiti passano, rispettivamente, a € 220.000 (prima 175.000) e a € 440.000 (prima 350.000).

CUMULO GIURIDICO

- Tra le modifiche che il D.Lgs. 87/2024 ha apportato all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 relativamente alle sanzioni, la novità di maggiore spessore è l'applicabilità delle regole sul cumulo giuridico anche in sede di regolarizzazione spontanea, in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024.
- L'Ifel ha pubblicato una nota di lettura dedicata alle novità del D.Lgs. 87/2024, recante modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in cui specifica che dal 1.09.2024 non è più applicabile il cumulo giuridico per le violazioni relative ai tributi comunali, se non quando sono ravvisabili il concorso formale, il concorso materiale e la continuazione, anche con illeciti in più annualità.

AZIONI PROPRIE SEMPRE CALCOLATE NEL QUORUM

- La Cassazione ha affermato che, nelle società non quotate, le azioni proprie devono essere tenute in considerazione sia quando si calcola il quorum costitutivo dell'assemblea sia quando si calcola il quorum deliberativo ai sensi dell'art. 2357-ter, c. 2 c.c.
- In altri termini, le azioni proprie devono essere considerate come partecipanti all'assemblea all'apertura dell'assemblea e successivamente nel momento della votazione devono essere computate nel denominatore, sia nel caso in cui il quorum deliberativo debba essere calcolato sull'intero capitale sociale sia nel caso in cui debba essere calcolato sul solo capitale presente in assemblea.

PROVENTI ABITUALI DEL COLLEZIONISTA DI OPERE D'ARTE

- La Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte ha affermato che i proventi del collezionista privato, derivanti dalla cessione abituale e continuativa di opere d'arte e beni d'antiquariato, comportano la qualificazione degli stessi come reddito d'impresa.

REPORT DI SOSTENIBILITÀ E PRINCIPIO DI DOPPIA RILEVANZA

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 125/2024 di recepimento della direttiva UE 2022/2464 sul reporting di sostenibilità aziendale. In particolare, è stato introdotto il principio di doppia rilevanza o materialità, ossia le imprese obbligate dovranno fornire le informazioni necessarie alla comprensione sia dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.



Notizie in sintesi (segue)

CONCORSO DEL PROFESSIONISTA SOLO CON SPECIFICI BENEFICI

- In tema di concorso del professionista nelle violazioni commesse dai propri clienti, la Corte di Cassazione ha stabilito che il professionista risponde a titolo di concorso delle violazioni tributarie commesse dalla società cliente ma deve aver conseguito un beneficio specifico, non limitato al corrispettivo ordinario connesso alle prestazioni professionali rese.
- Secondo la Suprema Corte, quindi, la responsabilità del consulente scatta solo se egli consegue benefici che vadano ben oltre il corrispettivo della propria prestazione. Di conseguenza sarebbe esclusa la responsabilità del professionista terzo in assenza di un proprio interesse, verosimilmente economico.

VIOLAZIONI NEL CONTRATTO A TERMINE DAL 17.09

- Il D.L. 16.09.2024, n. 131, in vigore dal 17.09.2024, ha modificato l'art. 28, cc. 2 e 3, D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), stabilendo che il giudice, quando dichiara illegittimo un rapporto a termine e ne dispone la trasformazione nel contratto a tempo indeterminato, può fissare un risarcimento del danno superiore a 12 mensilità di retribuzione (limite massimo fino al 16.09), qualora il lavoratore dimostri un maggiore danno.

RATEAZIONE A 120 RATE DAL 1.01.2025

- Durante lo Speciale Telefisco 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per applicare la dilazione a 120 rate mensili con l'agente della riscossione, introdotta dalla riforma della riscossione, è necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore.
- Le nuove regole sulla rateazione sono destinate a operare dalle istanze presentate dal 1.01.2025.

REGIME FORFETARIO E QUADRO RS

- L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2024, ha chiarito che i contribuenti forfetari sono tenuti alla dichiarazione delle sole spese documentate dalla fattura, indicando nel prospetto "Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti e professioni - Obblighi informativi", contenuto nel quadro RS del modello Redditi, i costi e le spese relativi a beni o servizi usati in maniera promiscua nella misura del 50%.
- Inoltre, è stato chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi devono essere indicate al lordo dell'Iva.

CREDITO IVA DELLA SOCIETÀ ESTINTA

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, a seguito della conclusione di una procedura di liquidazione volontaria, non permette ai soci di sostituirsi a essa con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione per recuperare l'Iva relativa a un credito non incassato.
- Il diritto di credito verso l'Erario in relazione alla maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme alla società.

SOCIETÀ DI COMODO E DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

- La Corte di Giustizia Europea ha affermato che deve essere disapplicata la disciplina delle società di comodo, essendo in contrasto con il sistema armonizzato dell'Iva; tuttavia, non può essere negato il diritto al recupero Iva in presenza di determinate condizioni.
- Di conseguenza, la Cassazione ha affermato che il riconoscimento del diritto di detrazione dell'Iva è legittimo se la società non operativa abbia effettivamente esercitato un'attività economica nel corso del periodo d'imposta, abbia impiegato i beni e i servizi acquistati per le sue operazioni soggette all'imposta, indipendentemente dai risultati delle attività economiche, e se le operazioni non si inseriscano in una frode o non integrino un abuso.

RIMBORSO IVA PAGATA IN UN PAESE UE NEL 2023

- Scade il 30.09.2024 il termine per chiedere il rimborso dell'Iva pagata nel corso del 2023 in un Paese Ue diverso da quello di residenza. Per avere diritto al rimborso dell'Iva, il soggetto passivo deve effettuare, nello Stato membro in cui è stabilito, operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione; in caso di effettuazione di operazioni con parziale diritto alla detrazione, il diritto spetta in proporzione al pro-rata. I presupposti e la portata del diritto al rimborso devono quindi essere accertati anzitutto con riferimento all'attività esercitata nel Paese di residenza.

PATENTE A CREDITI PER IMPRESE NON EDILI

- Dal 1.10.2024 l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili si applica anche alle imprese non qualificabili come imprese edili e ai lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

 **APPROFONDIMENTI****Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)**

L'art. 4 D. Lgs. 108/2024, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituito dal D. Lgs. 13/2024, è destinato a contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti in Italia. A tal riguardo, il decreto modifica i termini per l'adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31.07 ovvero entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Quanto ai criteri di accesso, si prevede che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. Sono inoltre aggiunte ulteriori cause di esclusione dall'istituto, come nel caso di coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

**TERMINE
DI ADESIONE
ALLA PROPOSTA
DI CONCORDATO**

- **A regime, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.07**, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
- **Per il primo anno** di applicazione dell'istituto, è prevista la facoltà di adesione alla proposta di concordato **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**.

**REQUISITI
DI ACCESSO
AL
CONCORDATO
PREVENTIVO
BIENNALE**

- Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi**.
- I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
- Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che, nel rispetto dei termini previsti, hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è **inferiore alla soglia di € 5.000**.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

**ULTERIORI
CAUSE
DI ESCLUSIONE
DAL
CONCORDATO
PREVENTIVO
BIENNALE**

- Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
 - a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
 - b) condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, dall'art. 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- **Sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale** rispetto a quelle già previste:
 - b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
 - b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
 - b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale.

**DECADENZA
DAL
CONCORDATO**

Nel caso di decadenza dal **concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti**.

**REDDITO
DI LAVORO
AUTONOMO
OGGETTO
DI CONCORDATO**

Sono **esclusi, dai valori considerabili nell'ambito dell'attività di individuazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale** (art. 54, c. 1-quater, Tuir).



Modifiche al concordato preventivo biennale (segue)

REDDITO
D'IMPRESA
OGGETTO DI
CONCORDATO

- In materia di reddito di impresa oggetto di concordato, **sono ricompresi tra i valori da non considerare ai fini dell'individuazione del reddito d'impresa**, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, anche le perdite su crediti.
- Sono inoltre contemplati tra i suddetti valori gli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti.

RILEVANZA
DELLE BASI
IMPONIBILI
CONCORDATE

- Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
- In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che determinano **minori redditi effettivi** o minori valori della produzione netta effettivi, **eccedenti la misura del 30% (anziché 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.**

DETERMINAZIONE
DEGLI ACCONTI
PER I PERIODI
OGGETTO
DI CONCORDATO
PREVENTIVO

- L'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
- **Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:**
 - a) se l'acconto delle **imposte sui redditi** è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (**metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 % della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
 - b) se l'acconto **dell'Irap** è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (**metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 % della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto;
 - c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (**metodo previsionale**), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

REGIME
OPZIONALE
CON IMPOSTA
SOSTITUTIVA
SUL MAGGIOR
REDDITO
CONCORDATO
PER I SOGGETTI
ISA

- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate hanno la **facoltà di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente** a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto previsto (reddito normalizzato), a una **imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
 - a) del **10%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a **8**;
 - b) del **12%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a **6 ma inferiore a 8**;
 - c) del **15%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale **inferiore a 6**.
- L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.



Procedura di adesione al CPB

In prossimità della scadenza per aderire al concordato preventivo biennale (annuale per i soggetti forfettari), attualmente prevista per il 31.10.2024, occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali), sia all'analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Le regole si differenziano in relazione alle caratteristiche dei contribuenti, ossia al fatto che si tratti di soggetti ISA o esclusi da tale disciplina.

Di seguito si illustrano gli aspetti fondamentali, oltre a fornire un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo.

FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA	Periodi d'imposta interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (la disciplina Iva segue, invece, le regole ordinarie), il concordato preventivo, in sede di prima applicazione, riguarda: <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i soggetti ISA, i periodi d'imposta 2024 e 2025; - per i soggetti forfettari, il periodo d'imposta 2024.
	Cause di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi. • Condanna per reati tributari. • Inizio attività. • Redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. • Passaggio da regime ordinario a regime forfettario. • Operazioni straordinarie.
	Termini di adesione	<ul style="list-style-type: none"> • L'adesione al concordato deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> - entro il 31.07; - per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. • In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili entro i software operativi: <ul style="list-style-type: none"> - il 15.06.2024 per i contribuenti ISA; - il 15.07.2024 per i contribuenti forfettari già dal 2023. • I software applicativi "Il tuo ISA 2024 CPB", "RedditiOnLine Pf 2024" e "Redditi PF Web" precompilato sono stati modificati ai fini del calcolo del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, nonché per la trasmissione telematica dell'accettazione della proposta. • L'adesione dovrà avvenire entro il 31.10.2024, ossia entro il termine di invio delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap.
MODALITÀ PER L'ADESIONE	A regime	<ul style="list-style-type: none"> • L'adesione avverrà, utilizzando una piattaforma informatica resa disponibile entro il 1.04 di ciascun anno, non oltre il termine previsto per il versamento delle imposte (31.07 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). • Esemplificando, il 1.04.2025, per chi non avrà aderito per il biennio 2024-2025, sarà possibile aderire per il biennio 2025-2026.
	Per il 2024 e il 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software "IlTuolsa" permetterà di conoscere il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10. • Il passo ulteriore prevede il temperamento del calcolo per effetto dei coefficienti ex D.M. 14.06.2024. • Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l'apposito rigo (P10) del quadro CPB; poiché la maggior parte dei dati richiesti corrisponde con quelli da indicare nel modello ISA, presumibilmente il software riserverà larghissima incidenza al punteggio ISA, ferma restando la ponderazione dei medesimi in funzione dei coefficienti previsto dal D.M. 14.06.2024. Tale calcolo si rifletterà sul reddito del periodo d'imposta 2023, che funge da base per la determinazione degli importi rilevanti per il 2024 e il 2025. • La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 31.10.2024.



Nuovi termini adempimenti tributari

L'art. 2 D.Lgs. 108/2024 **sposta al 31.10**, anziché al 30.09, **il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di Irap**. Per i soggetti Ires, è fissato all'ultimo giorno del 10° mese, anziché del 9° mese, successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per la presentazione della dichiarazione. In merito al termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni, l'art. 3 aumenta, per le attività elaborate da gennaio 2025, da 30 a 60 i giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste.

DISPONIBILITÀ DEI PROGRAMMI INFORMATICI ISA	A regime è stabilito al 15.04 , anziché al 15.03, del periodo d'imposta successivo, il termine di messa a disposizione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati ISA. In tal modo, sono allineati al 15.04 i termini iniziali per la disponibilità dei programmi informatici per la compilazione degli ISA, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
VERSAMENTO IVA	Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100. Per i contribuenti trimestrali, si allinea alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA	A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e, tra questi, la relazione illustrativa cita, a titolo esemplificativo, le società tra professionisti.
TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE DI LAVORO AUTONOMO	In materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta, si dispone che dal 2025 le certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (la disciplina vigente fissa tale termine al 31.10).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Con effetto dal 2.05.2024 il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica - fissato al 30.09 di ogni anno dal D.Lgs. 1/2024 - viene invece stabilito al 31.10. • Allo stesso modo il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti all'Ires, stabilito dal testo vigente all'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, viene posticipato al 10° mese.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAL 2025	<ul style="list-style-type: none"> • I termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef ed Ires, applicabili dal 1.04.2025, sono posticipati: <ul style="list-style-type: none"> - dall'1 al 15.04 dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare); - dal 30.09 al 31.10 il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone; - all'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (il testo vigente prevede il 9° mese) il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires.
MEMORIZZAZIONE E INVIO CORRISPETTIVI GIORNALIERI	Ai soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate è consentito che la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste, anche utilizzando soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento.



Riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso

L'art. 3, c. 1, lett. g) D. Lgs. 87/2024 ha apportato modifiche all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1997, applicabili alle **violazioni commesse dal 1.09.2024**. In particolare, sono ritoccate le riduzioni delle sanzioni per adeguarle al nuovo procedimento e alla notifica dello schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000. Inoltre, è **introdotto nell'istituto del ravvedimento il cumulo giuridico delle violazioni** ex art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997, che opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

Misura ¹	Oggetto	Termine	
1/10 del minimo: ravvedimento breve	Mancato pagamento del tributo o di un acconto.	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. 	Per qualsiasi tributo
1/9 del minimo¹: ravvedimento intermedio	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. 	
1/8 del minimo: ravvedimento lungo	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. 	
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore. 	
1/6 del minimo: con schema d'atto senza Pvc	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 21/1997.	
1/5 del minimo: con notifica di Pvc	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D. Lgs. 218/1997, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000.	Solo per i tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate
1/4 del minimo: con schema d'atto preceduto da Pvc	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 218/1997.	
1/10 del minimo	Omissione della presentazione della dichiarazione.	Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni .	Per qualsiasi tributo
Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> La riduzione della sanzione, in ogni caso, è esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 gg. Il ravvedimento non è più applicabile dopo la presentazione della domanda di adesione del contribuente in occasione dello schema di contraddittorio preventivo, nonché dopo la comunicazione del contribuente di adesione al verbale. 		



Riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso (segue)

Utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti	
Definizioni	Crediti inesistenti <ul style="list-style-type: none"> Per “crediti inesistenti” si intendono: <ol style="list-style-type: none"> i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
	Crediti non spettanti <ul style="list-style-type: none"> Per “crediti non spettanti” si intendono: <ol style="list-style-type: none"> i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Sanzioni	Credito non spettante <ul style="list-style-type: none"> Salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione è pari al 25% del credito utilizzato in compensazione. La sanzione si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti.
	Difetto di adempimenti <ul style="list-style-type: none"> Si applica la sanzione di € 250 quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
	Credito inesistente <ul style="list-style-type: none"> Nel caso di utilizzo di un credito inesistente, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g-quater), n. 1) D. Lgs. 74/2000 (crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento), si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g-quater), n. 2) D. Lgs. 74/2000 (crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici) la sanzione è aumentata dalla metà al doppio. <p>È soppressa la norma che escludeva, in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, l'applicazione della definizione agevolata di cui agli articoli 3 e 17, c. 2 D. Lgs. 472/1997.</p>

Ravvedimento per omessi versamenti		
Violazione	Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	<ul style="list-style-type: none"> 0,08% (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo. La sanzione varia dallo 0,08% per un giorno di ritardo all'1,17% per 14 giorni di ritardo.
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,25% (12,50% x 1/10)
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,39% (12,50% x 1/9)
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	3,125% (25% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .	3,57% (25% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di constatazione.	4,17% (25% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) e prima della comunicazione dello schema d'atto.	5% (25% x 1/5)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione.	6,25% (25% x 1/4)



Dilazione delle somme iscritte a ruolo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.08.2024, n. 184, Serie generale, il D. Lgs. 29.07.2024, n. 110, di riordino del sistema nazionale della riscossione, in vigore dall'8.08.2024, che ha apportato modifiche alla disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE

- Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo **inferiore o pari a € 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
 - a) **84 rate mensili**, per le richieste presentate **negli anni 2025 e 2026**;
 - b) **96 rate mensili**, per le richieste presentate **negli anni 2027 e 2028**;
 - c) **108 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere **dal 1.01.2029**.
- Su richiesta del contribuente che **documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
 - a) per le somme di **importo superiore a € 120.000**, fino a un **massimo di 120 rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
 - b) per le somme di **importo fino a € 120.000**:
 1. **da 85 a un massimo di 120 rate mensili**, per le richieste presentate negli **anni 2025 e 2026**;
 2. **da 97 a un massimo di 120 rate mensili**, per le richieste presentate negli **anni 2027 e 2028**;
 3. **da 109 a un massimo di 120 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere **dal 1.01.2029**.
- A tali fini, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
 - a) **per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione**;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), **all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione**.
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri e sono altresì individuati:
 - a) **particolari eventi** al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata **in ogni caso sussistente**;
 - b) **specifiche modalità di valutazione** della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lett. b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lett. b).

RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBLIGATI SOLIDALI

- In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, **la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della 1ª rata e per l'intera durata del piano di rateazione** ottenuto dal debitore principale.
- L'agente della riscossione **dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata** dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

COMPENSAZIONE TRA RIMBORSI E IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

- Il pagamento mediante compensazione volontaria opera **solo per i rimborsi di importo superiore a € 500** e la verifica sul beneficiario del rimborso deve essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì **sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento** derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'Agente).
- In caso di rifiuto della proposta di compensazione o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme **restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31.12 dell'anno successivo** a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.
- Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'art. 28-ter D.P.R. 602/1973, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, **nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate-riscossione**.
- Le disposizioni dell'art. 28-ter D.P.R. 602/1973 si applicano **anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle Entrate**.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'Economia**.



Divieto di compensazione orizzontale per debiti erariali scaduti

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**. L'art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, **dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010. L'art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 interviene sulla norma volta a escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero per importi complessivamente superiori a € 100.000, stabilendo che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza; è pertanto, eliminata la previsione dell'integrale rimozione dell'ammontare dei debiti scaduti.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori ¹ .	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (esempio: imposta di registro). 	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
DIVIETO ASSOLUTO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000	Ruoli scaduti	<ul style="list-style-type: none"> A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Pertanto, rientrano anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi. 	
	Vincolo	La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate .	
	Limiti	<ul style="list-style-type: none"> Il divieto di compensazione non opera: <ul style="list-style-type: none"> - per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	

Nota¹ In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, perchè non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).



Credito d'imposta Transizione 5.0

L'art. 38 D.L. 19/2024 ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, dal 1.01.2024 al 31.12.2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di **progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%**. Il D.D. 6.08.2024 ha disposto l'apertura dal 7.08.2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini. Il D.D. 11.09.2024 ha attivato dal 12.09.2024, la funzionalità del portale per l'invio delle comunicazioni di completamento.

PROCEDURA
PER
L'ACCESSO

- Per l'accesso al beneficio, l'impresa trasmette una **comunicazione preventiva** rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione del risparmio energetico.
- Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, **entro 5 giorni** dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.
- A seguito dell'avvenuta prenotazione **ed entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una **comunicazione, contenente gli estremi delle fatture**, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- **Entro 5 giorni** dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la **conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato** ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.
- A seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso **entro il 28.02.2026**, l'impresa trasmette **apposita comunicazione di completamento** contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione dell'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente alla certificazione ex ante e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile.
- **Entro 10 giorni** dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

La documentazione deve essere **presentata, in via telematica**, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito Internet del GSE, accessibile tramite Spid, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

CERTIFICAZIONE
DEL RISPARMIO
ENERGETICO

- La riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di **perizie asseverate** che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
 - a) **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
 - b) **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

PERIZIA
TECNICA
ASSEVERATA

Le **caratteristiche tecniche** dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016, n. 232, e l'**interconnessione** degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita **perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato**.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

CERTIFICAZIONE
CONTABILE

- L'**effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza** delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
- Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010.



MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA



STRUMENTI OPERATIVI

Manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Si presenta un fac-simile della manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB) da far firmare al cliente dello Studio.

Spett. Studio

Oggetto: Concordato Preventivo Biennale (CPB) - manifestazione di interesse.

Il/la sottoscritto/a¹, codice fiscale,
in relazione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) elaborata dall'Agenzia delle Entrate,

premessso

di avere compreso le informazioni fornite nella Vostra informativa e di avere avuto tutti i chiarimenti in merito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) previsto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 e successive modificazioni/integrazioni,

dichiara

di essere interessato a inviare il Modello CPB 2024/2025, in quanto in possesso dei requisiti e non rientrante nelle cause di esclusione, e ad accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia delle Entrate.

oppure, in alternativa

di non essere interessato ad inviare il Modello CPB 2024/2025 e di non accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia delle Entrate

....., li

.....
(Firma)

Nota¹

Nel caso di S.n.c., S.r.l. in trasparenza o Associazioni professionali è consigliabile che la manifestazione di interesse sia firmata dal legale rappresentante e dai soci, poichè la normativa sul CPB prescrive che l'accettazione della proposta effettuata dalla società/associazione professionale in regime di trasparenza, vincola anche i soci al versamento di imposte e contributi in base al reddito concordato.



FAC-SIMILE LETTERA ACCETTAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (COMPILABILE)



Scadenze fiscali 2024

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento		Scadenza	Proroga	Spunta
Versamento mensile Iva, ritenute, contributi	Gennaio 2024		16.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
	Febbraio 2024		18.03.2024		<input type="checkbox"/>
	Marzo 2024		17.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2024		16.05.2024		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2024		17.06.2024		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2024		16.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2024		20.08.2024		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2024		16.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2024		16.10.2024		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2024		18.11.2024		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2024		16.12.2024		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2024		16.01.2025		<input type="checkbox"/>
Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2024		16.05.2024		<input type="checkbox"/>
	2° trimestre 2024		20.08.2024		<input type="checkbox"/>
	3° trimestre 2024		18.11.2024		<input type="checkbox"/>
	4° trimestre 2024		17.02.2025		<input type="checkbox"/>
	Iva solo soggetti trimestrali speciali				
Richiesta di rimborso - compensazione Iva infrannuale - Mod. TR	1° trimestre 2024		30.04.2024		<input type="checkbox"/>
	2° trimestre 2024		31.07.2024		<input type="checkbox"/>
	3° trimestre 2024		31.10.2024		<input type="checkbox"/>
Elenchi Intrastat	Gennaio 2024		26.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
	Febbraio 2024		25.03.2024		<input type="checkbox"/>
	Marzo 2024	1° trimestre 2024	26.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2024		27.05.2024		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2024		25.06.2024		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2024	2° trimestre 2024	25.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2024		26.08.2024		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2024		25.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2024	3° trimestre 2024	25.10.2024		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2024		25.11.2024		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2024		27.12.2024		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2024		4° trimestre 2024	27.01.2025	
Comunicazioni Iva	Comunicazione liquidazioni Iva 2024	4° trimestre 2023	29.02.2024		<input type="checkbox"/>
		1° trimestre 2024	31.05.2024		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2024	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2024	2.12.2024		<input type="checkbox"/>
		4° trimestre 2024	28.02.2025		<input type="checkbox"/>
	OSS	4° trimestre 2023	31.01.2024		<input type="checkbox"/>
		1° trimestre 2024	30.04.2024		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2024	31.07.2024		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2024	31.10.2024		<input type="checkbox"/>
	IOSS	Dicembre 2023	31.01.2024		<input type="checkbox"/>
		Gennaio 2024	29.02.2024		<input type="checkbox"/>
		Febbraio 2024	2.04.2024		<input type="checkbox"/>
		Marzo 2024	30.04.2024		<input type="checkbox"/>
		Aprile 2024	31.05.2024		<input type="checkbox"/>
		Maggio 2024	1.07.2024		<input type="checkbox"/>
		Giugno 2024	31.07.2024		<input type="checkbox"/>
		Luglio 2024	2.09.2024		<input type="checkbox"/>
		Agosto 2024	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
		Settembre 2024	31.10.2024		<input type="checkbox"/>
		Ottobre 2024	2.12.2024		<input type="checkbox"/>
Novembre 2024	31.12.2024		<input type="checkbox"/>		



Scadenze fiscali 2024 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria	Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2023	31.01.2024		<input type="checkbox"/>
	Spese veterinarie	18.03.2024		<input type="checkbox"/>
	Spese 1° semestre 2024	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Spese 2° semestre 2024	31.01.2025		<input type="checkbox"/>
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2024	18.03.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Iva/2024	30.04.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 730/2024	15.10.2024		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	31.10.2024	Art. 2 D.Lgs. 108/2024	<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 770/2024	31.10.2024		<input type="checkbox"/>
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva	Saldo annuale Iva 2023	18.03.2024	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Saldo 2023 e 1° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive Diritto C.C.I.A.A. 	1.07.2024 - oppure - 31.07.2024 + magg. 0,40%		<input checked="" type="checkbox"/>
		31.07.2024 soggetti ISA e forfettari - oppure - 30.08.2024 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>
	2° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	2.12.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento acconto Iva 2024	27.12.2024		<input type="checkbox"/>
Altri adempimenti	Versamento saldo Inail 2023 e primo acconto 2024	16.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	28.02.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª, 2ª e 3ª rata rottamazione-quater	15.03.2024		<input type="checkbox"/>
	Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2023	18.03.2024	4.04.2024 (Ag. Entrate, provv. n. 2024/53159)	<input type="checkbox"/>
	Versamento tassa annuale libri sociali	18.03.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
	Versamento 2ª rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022)	2.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 5ª rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022)	2.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 4ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	2.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 5ª rata istituti definitori	2.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 4ª rata rottamazione-quater	31.05.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 2ª rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022)	1.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 5ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	1.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª/unica rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 52-53 L. 213/2023)	1.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 6ª rata ravvedimento speciale	1.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 6ª rata istituti definitori	1.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 5ª rata rottamazione-quater	16.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 1ª rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 7ª rata ravvedimento speciale	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 6ª rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento 7ª rata istituti definitori	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 e al 1.01.2022	15.11.2024		<input type="checkbox"/>	



Scadenze fiscali 2024 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Altri adempimenti (segue)	Versamento 1 ^a /unica rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024	2.12.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2 ^a rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino	2.12.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 6 ^a rata rottamazione-quater	2.12.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 7 ^a rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	20.12.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 8 ^a rata ravvedimento speciale	20.12.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 8 ^a rata istituti definatori	20.12.2024		<input type="checkbox"/>	
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2023)	16.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2024 rivalutazione TFR	16.12.2024		<input type="checkbox"/>	
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	29.04.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2024	31.05.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
		<i>Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000</i>	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2024	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
		<i>Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000</i>	30.11.2024		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2024	2.12.2024		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2024	28.02.2025		<input type="checkbox"/>		
IMU	Versamento acconto 2024	17.06.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dichiarazione variazioni 2023	1.07.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento saldo 2024	16.12.2024		<input type="checkbox"/>	
Versamento IVS	4° trimestre 2023 (fissi)	16.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	1° trimestre 2024 (fissi)	16.05.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	1° acconto 2024 (eccedenti minimale)	1.07.2024		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2024 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	31.07.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2024 (fissi)	20.08.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2024 (fissi)	18.11.2024		<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2024 (eccedenti minimale)	2.12.2024		<input type="checkbox"/>	
Versamento contributi Enasarco (case mandanti)	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2023	20.02.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento FIRR maturato 2023	2.04.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2024	20.05.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2024	20.08.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2024	20.11.2024		<input type="checkbox"/>	



[CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2024 \(COMPILABILE\)](#)



Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali (quadro RF Modello Redditi).

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
Plusvalenze	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	SÌ	NO
Contributi in conto capitale	Contributi complessivamente incassati.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	SÌ	NO
Credito d'imposta energia	Importo utilizzato in compensazione.	NO	SÌ
Spese di manutenzione su beni propri	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	SÌ	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	SÌ
Compensi amministratori	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Svalutazione crediti	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	SÌ	NO
Spese di rappresentanza	Quota eccedente i limiti di congruità.	SÌ	NO
Spese di ospitalità	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	SÌ	NO
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo	Perdite su cambi da valutazione.	SÌ	NO
	Utili su cambi da valutazione.	NO	SÌ
Deducibilità Irap	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	SÌ
	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro.		
Interessi passivi	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del ROL.	SÌ	NO
Spese autovetture	Ammontare in deducibile ex art. 164 Tuir.	SÌ	NO
Spese telefoniche	20% spese telefonia fissa e mobile.	SÌ	NO



Check list modello 770/2024

È disponibile il modello 770/2024 con le relative istruzioni, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell'anno 2023. A tal fine, chi presenterà il prossimo modello 770, oltre all'usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY. Tra le novità si segnalano: nel punto 10 dei quadri ST e SV sono aggiunti i codici 1 (territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana) e 2 (Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) relativi alle sospensioni legate ai diversi eventi alluvionali; nel rigo SX1 trova collocazione il credito relativo all'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario; nuova sezione nei quadri SL e SM relativa all'affrancamento delle quote da Oicr.

		Anno di imposta	
Denominaz. soggetto		Codice attività	
Codice fiscale		P. Iva	
Tipologia sostituto	<input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.		
Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Tipologia dichiarazione	<input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Integrativa <input type="checkbox"/> Protocollo dichiarazione inviata		
Gestione separata degli invii	<input type="checkbox"/> No		
	<input type="checkbox"/> Sì ¹	<input type="checkbox"/> Dipendente <input type="checkbox"/> Locazioni brevi	<input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Altre ritenute <input type="checkbox"/> Capitali
Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare, indicare: <ol style="list-style-type: none"> 1) se il sostituto opta per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2024 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi); 2) se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2024 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). 		
Avviso telematico	Il contribuente acconsente che l'Amministrazione Finanziaria invii all'intermediario l'avviso telematico di controllo automatizzato.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale incaricato.		
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione.		<input type="checkbox"/> Contribuente <input type="checkbox"/> Professionista incaricato
	Data dell'impegno.		
Visto di conformità	Credito da compensare maggiore di € 5.000,00.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<input type="checkbox"/> Sì	Codice fiscale di chi presenta il visto.	
	<input type="checkbox"/> No		
Revisori	Verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore contabile, responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti i membri effettivi).		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Operazioni straordinarie e successioni	Operazioni straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		<ul style="list-style-type: none"> • Fusione (anche per incorporazione), scissione totale, scioglimento di società personale e prosecuzione dell'attività sotto forma di ditta individuale di uno dei soci, cessione dell'unica impresa posseduta; conferimento d'impresa individuale in altra società. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione, scissione parziale, cessione/conferimento ramo d'azienda, cessione d'azienda, affitto di ramo d'azienda. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Successione ereditaria	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se si tratta di successione con prosecuzione di attività da parte degli eredi o se si tratta di successione senza prosecuzione. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Documentazione di supporto	• CU/2024 dei lavoratori dipendenti.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• CU/2024 dei lavoratori autonomi.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Denunce Uniemens.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Denunce e comunicazioni a enti previdenziali e assistenziali.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare se vi sono versamenti in eccesso.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Documentazione relativa ai crediti d'imposta.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare il credito derivante da 770/2023.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllo dell'utilizzo o delle richieste di rimborso del credito risultante da 770/2023.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro ST Ritenute operate	• Copie di versamento.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Corretto utilizzo dei codici tributo.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Esistenza di ravvedimenti.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Eventuali crediti d'imposta.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Somme utilizzate in compensazione.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



Check list modello 770/2024 (segue)

Quadro SV Addizionali comunali	• Copie di versamento.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Corretto utilizzo dei codici tributo.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Esistenza di ravvedimenti.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Eventuali crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SX Crediti e compensazioni	• Somme utilizzate in compensazione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllo compensazione credito.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare se vi sono versamenti in eccesso.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare il credito derivante da 770/2023.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare la documentazione relativa ai crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Credito da compensare.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Credito maggiore € 5.000,00: visto di conformità.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Suddivisione credito per natura.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Compilazione dati bonus fiscale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SF Redditi di capitale, compensi per avviamento e contributi	• Verifica esistenza somme derivate da pignoramento.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Riporto dati certificazione ritenute interessi pagati su finanziamenti da privati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica pagamento redditi di capitale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica occorrono i dati del rappresentante).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, esporre il codice dello Stato estero ed il codice identificativo estero.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Causale da indicare che identifica la tipologia di reddito (capitali soggetto a ritenuta d'acconto, avviamento commerciale, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare le somme non soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare le ritenute operate.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare i rimborsi.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica compensi per avviamento commerciale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SG Riscatto assicurazioni vita	• Verifica contributi enti pubblici e privati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati del percipiente e causale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Somme corrisposte.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Data di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (per le compagnie di assicurazione estere) e l'imposta applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Crediti d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SH Altre ritenute su redditi di capitale, premi e vincite	• Valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere che operano in Italia.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Somme soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SI Utili e proventi equiparati	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Delibere assembleari di distribuzione degli utili.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili pagati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili pagati di fonte estera.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Ritenute operate.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Tipo di ritenuta: <input type="checkbox"/> di acconto <input type="checkbox"/> d'imposta	
	• Verificare i presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SK Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	• Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2023.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica tipo di partecipazione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica n. di azioni o quote.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare l'applicazione del regime di trasparenza.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SO Comunicazioni e segnalazioni	• Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Codice Stato estero se percipiente non residente.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Tipologia di reddito.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare la presenza di cointestatari e la percentuale di cointestazione (per ciascun cointestatario occorre indicare codice fiscale e percentuale di cointestazione).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



FAC-SIMILE CHECK LIST MODELLO 770/2024 (COMPILABILE)



Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Ditta	Trimestre		
• Fatture emesse	N.		+
• Fatture soggette a Iva	N.		-
• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo	N.		=
• Fatture esenti da imposta di bollo (TAVOLA 1)	N.		-
• Fatture soggette a imposta di bollo (TAVOLA 2)	N.		=
• Imposta di bollo dovuta	(A)		
• Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate	(B)		
Se (A) – (B) = 0	⇒	Importo da versare confermato	
Se (A) – (B) ≠ 0	⇒	Procedere a verifica e integrazione	

PAGAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta definito l'importo dovuto, è possibile procedere al pagamento. • Il portale dell'Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento. 			
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">Addebito su conto corrente bancario</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento. • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso. </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento. • I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E: <ul style="list-style-type: none"> - 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre; - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre; - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre; - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre; - 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni; - 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi. </td> </tr> </table>	Addebito su conto corrente bancario	<ul style="list-style-type: none"> • È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento. • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso. 	F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)
Addebito su conto corrente bancario	<ul style="list-style-type: none"> • È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. • Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento. • Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso. 			
F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)	<ul style="list-style-type: none"> • Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento. • I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E: <ul style="list-style-type: none"> - 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre; - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre; - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre; - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre; - 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni; - 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi. 			



CHECK LIST VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FE (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Acconti di novembre

Entro il 30.11.2024 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

MODALITÀ DI CALCOLO¹

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2024 PF	Fino a € 51,00 Non è dovuto alcun acconto.
	Da € 52,00 a € 257,00 <ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2024). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .
	Da € 258,00 La 1ª rata supera € 103,00
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2024 SC	Fino a € 20,00 Non è dovuto alcun acconto.
	Da € 21,00 a € 257,00 <ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio (2.12.2024).
	Da € 258,00 La 1ª rata supera € 103,00
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2024	Società di persone <ul style="list-style-type: none"> • L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00. • Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa³), entro il 1.07.2024 (31.07.2024 per i soggetti Isa)²; - 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro il mese di novembre (2.12.2024). • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.
	Soggetti Ires <ul style="list-style-type: none"> • Per i soggetti Ires l'acconto è dovuto nella misura del 100%, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa³) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; - 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro l'11° mese del periodo d'imposta.

Note

1. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del **regime sanzionatorio** per insufficiente versamento (**25%** dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.
2. La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2024, con una maggiorazione dello 0,40% (30.08.2024 per soggetti Isa) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.
3. Per i soggetti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa** e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.



ESEMPLI



Destinazione utile d'esercizio

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 27.02.2002, n. 2892).

Esempio n. 1

Destinazione utile esercizio precedente

		• Scrittura per la società di persone ed imprese individuali				
		30.04.n+1				
SP A IX	SP A VI SP A VI	Utile netto dell'esercizio	a	Diversi	100.000,00	
			a	Soci (titolare) c/prelievi		80.000,00
			a	Riserva disponibile		20.000,00
		<i>Destinazione utile.</i>				
		• Scrittura per le società di capitali				
		30.04.n+1				
SP A IX	SP A IV SP A VI SP D 14 SP D 12	Utile netto dell'esercizio	a	Diversi	100.000,00	
			a	Riserva legale		5.000,00
			a	Riserva facoltativa		5.000,00
			a	Soci c/dividendi ¹		66.600,00
			a	Ritenute Irpef su redditi di capitale		23.400,00
		<i>Destinazione utile a seguito di delibera assembleare.</i>				

¹Distribuzione utili

- **Le società e gli altri soggetti Ires devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili**, in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a:
 - partecipazioni qualificate e non qualificate;
 - utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- La ritenuta si applica anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un'attività d'impresa (imprese individuali o società di persone) si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione nella misura del 40% (per utili maturati fino al 2007) del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef; per gli utili prodotti dal 2008 al 2016 la tassazione è calcolata sul 49,72%, mentre per gli utili prodotti dal 2017 sul 58,14%.
- Nell'ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare.



SCRITTURE CONTABILI SOCIETÀ DI CAPITALI - COPERTURA PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE



Riapertura dei conti: fatture da emettere e da ricevere

Le scritture di riapertura sono relative ai conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

Esempio n. 1

Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

		• Prima soluzione			
CE B 6 SP C II 5 bis	SP D 7	31.01.n+1			
		Diversi	a	Fornitore Bianchi	
		Merci c/acquisti			1.000,00
		IVA c/acquisti			220,00
		Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.			
		31.01.n+1			
SP D 7	CE B 6	Fornitori per fatture da ricevere	a	Merci c/acquisti	1.000,00
		Giroconto fornitori per fatture da ricevere.			
		• Seconda soluzione			
		31.01. n+1			
SP D 7	SP D 7	Diversi	a	Fornitore Bianchi	1.220,00
		Fornitori per fatture da ricevere			1.000,00
		IVA c/acquisti			220,00
		Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.			

Esempio n. 2

Giroconto "clienti per fatture da emettere"

		• Prestazione di servizi			
SP C II 1	SP C II 1	3.01.n+1			
		Cliente Verdi	a	Diversi	
	SP D 12			Clienti per fatture da emettere	1.000,00
				IVA c/vendite	220,00
		Registrata fattura n. 6 Verdi Mario.			
		• Cessione di beni (IVA su vendite già rilevata nell'anno precedente)			
		3.01. n+1			
SP C II 1	SP C II 1	Cliente Rossi	a	Clienti per fatture da emettere	2.440,00
		Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi.			



Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio). Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze iniziali.

Esempio n. 1

Giroconto ratei

		• Prima soluzione				
		1.01.n+1				
P E	E C 17 E B 8	Ratei passivi	a	Diversi	6.500,00	
			a	Interessi passivi su mutui		5.000,00
			a	Locazioni per la produzione		1.500,00
		<i>Destinazione ratei passivi.</i>				
		• Seconda soluzione				
		31.01.n+1				
P E E C 17	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	10.000,00	
		Ratei passivi				5.000,00
		Interessi passivi su mutui				5.000,00
		<i>Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.</i>				
		31.03.n+1				
P E E B 8	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	3.000,00	
		Ratei passivi				1.500,00
		Locazioni per la produzione				1.500,00
		<i>Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.</i>				

Esempio n. 2

Giroconto risconti

		30.04.n+1				
E B 7 E B 8 E B 8	P D	Diversi	a	Risconti attivi	7.000,00	
		Spese di assicurazione				2.500,00
		Locazioni per la vendita				1.500,00
		Canoni di leasing per la produzione				3.000,00
		<i>Destinazione risconti attivi.</i>				

Esempio n. 3

Giroconto esistenze iniziali di magazzino

		30.04.n+1				
E B 11 E A 2	P C I 4 P C I 4	Diversi	a	Diversi	14.000,00	
		Merci c/esistenze iniziali				8.000,00
		Prodotti finiti c/esistenze iniziali				6.000,00
		a	Merci	8.000,00		
		a	Prodotti finiti	6.000,00		
		<i>Giroconto esistenze iniziali di magazzino.</i>				



NON SOLO IMPRESA

Maggiorazione del costo del lavoro in deduzione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, emanato ai sensi dell'art. 4, c. 6 del D. Lgs. 216/2023, che attua le disposizioni in materia di **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile). In particolare, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di **dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, compresi quelli a tempo parziale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste, nonché una ulteriore deduzione, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela comprese nell'allegato n. 1 del D.Lgs. 216/2023.

INCENTIVO

- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, **il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato**, ai fini della determinazione del reddito, **di un importo pari al 20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ex art. 4, c. 3 D.M. 25.06.2024 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni.
- Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, **è incrementato di un ulteriore 10%** in relazione alle nuove **assunzioni a tempo indeterminato** di dipendenti ricompresi in ciascuna delle **categorie meritevoli di maggiore tutela**, individuate nell'allegato 1 al D. Lgs. 30.12.2023, n. 216.

BENEFICIARI
DELLA
MAGGIORAZIONE

- **I titolari di reddito d'impresa:**
 - le società di capitali ed enti;
 - gli enti non commerciali, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale;
 - le società ed enti non residenti, in relazione all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
 - le società di persone ed equiparate e le imprese individuali.
- Gli **esercenti arti e professioni**, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del Tuir.

CONDIZIONE

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno **esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni**.

INCREMENTO
OCCUPAZIONALE

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti **a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 **sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente**.

L'incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

ESCLUSIONI

- Soggetti che **non sono titolari di reddito d'impresa**.
- Le **imprese in liquidazione** ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria di cui al Codice della crisi.
- I nuovi assunti impiegati nell'esercizio di attività per le quali il reddito da esse ritraibile non è determinato in modo analitico ai fini Irpef e Ires quali, ad esempio il **regime forfetario**; **restano inclusi**, coloro che si trovano ancora nel c.d. "**regime di vantaggio**" previsto dall'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, per i quali la determinazione del reddito avviene solo con una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.



AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

L'art. 16 D.L. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. L'art. 1 D.L. 113/2024 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina, prevedendo, in particolare, che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione, attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.

CREDITO
DI IMPOSTA

- È previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.
- La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a) TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

- **Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1.01.2024 al 15.11.2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di € 100 milioni.**
- Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a € 200.000.

- Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 ed è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Ciò a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
- Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

COMUNICAZIONI

- Gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12.06.2024 devono inviare all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.
- La nuova comunicazione deve essere presentata **dal 18.11.2024 al 2.12.2024**.

La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12.06.2024 reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dall'art. 1 D.L. 113/2024 e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.12.2024. Pertanto, non potranno essere più presentate le comunicazioni.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 1 ottobre	Edilizia	Patente a punti - Dal 1.10.2024 è obbligatorio il possesso della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili.
	Nuova Sabatini	Domanda - Dal 1.10.2024 è possibile inviare le domande di contributi relativi alla "Nuova Sabatini Capitalizzazione".
Giovedì 10 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2024.
Martedì 15 ottobre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
Mercoledì 16 ottobre	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2024. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



Principali adempimenti mese di ottobre 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 ottobre (segue)	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri Commercialisti	Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2024.
Domenica 20 ottobre	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Venerdì 25 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Mercoledì 30 ottobre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Giovedì 30 ottobre	Imposte dirette	Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2024 (D. Lgs. 108/2024).
		Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2023.
		Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2023 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
		Concordato preventivo biennale - Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2024 - 30.09.2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).	
Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Riversamento - Il D.L. 39/2024 ha ulteriormente prorogato il termine per avvalersi della procedura di regolarizzazione dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo. La nuova scadenza per la presentazione dell'istanza è il 31.10.2024 . Chi ha già presentato il modello di accesso e non ha ancora effettuato il versamento dell'unica o prima rata può scegliere di revocare l'adesione entro il 30.09.2024 .	
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Dottori commercialisti	Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2024 e contributo di maternità 2024.	
Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	

Nota	Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
------	---